

DELIBERA N.634/13/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DEMOCRATICO- DIRITTI E LIBERTÀ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LA7 SRL PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE NEI PERIODI NON ELETTORALI (TgLa7)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS, recante "*Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*" pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la propria delibera n. 474/13/CONS del 25 luglio 2013, recante “Verifica del rispetto del pluralismo politico-istituzionale nei telegiornali diffusi da La7 srl nel trimestre marzo/maggio 2013. Atto di richiamo (testata TgLa7)”;

VISTO l’esposto pervenuto in data 25 ottobre 2013 (prot. n.55361) con il quale l’Associazione politica Centro Democratico - Diritti e Libertà, in persona degli Onorevoli Aniello Formisano, Roberto Capelli e Enrico Squintani, ha segnalato la pretesa violazione dei principi del pluralismo informativo da parte dei telegiornali diffusi dalla testata TGLa7 nel periodo successivo alla conclusione della campagna elettorale per le elezioni politiche (marzo-settembre 2013);

VISTA la memoria pervenuta in data 4 novembre 2013 (prot.n. 56713) in merito all’esposto dell’Associazione politica Centro Democratico, in riscontro alla nota dell’ufficio del 28 ottobre 2013 (prot. n.5558), con la quale la società La7 srl ha rappresentato quanto segue:

- la legge 28/2000 che disciplina la cosiddetta “par condicio”, come chiarito in via definitiva dalla sentenza n. 155 del 2002 della Corte Costituzionale, non si applica alla diffusione di notizie, sia nell’ambito dei telegiornali che dei programmi di informazione, a prescindere dal periodo di riferimento;
- la Corte Costituzionale, con la citata sentenza, ha precisato che, con riferimento alla diffusione di notizie, sia nell’ambito dei notiziari che dei programmi di informazione, non possano essere imposti limiti che derivino da motivi connessi alla comunicazione politica, in quanto ciò comporterebbe una limitazione alla libertà nei mezzi di diffusione e al diritto di opinione e di cronaca politica, esercitato dall’emittente televisiva privata, che è impresa di opinione titolare di un diritto giuridico soggettivo ai sensi dell’art. 21 della Costituzione. Tali libertà e diritti sono principi imprescindibili alla base del pluralismo “esterno” e di ogni ordinamento democratico;
- ciò premesso, stante il pieno rispetto della normativa vigente in materia di pluralismo informativo e politico, La7 si rende disponibile a dare spazio ai rappresentanti del Centro Democratico nell’ambito della propria programmazione informativa nei prossimi giorni.

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi

del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che tale disciplina deve essere letta alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 con cui la Corte ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”*. *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque”* – prosegue la Corte - *“tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico”*. In particolare, quanto alla diffusione di notizie nei programmi di informazione, la Corte ha rilevato che tali programmi *“.... certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,”* precisando che *“l'espressione diffusione di notizie va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 22/06/CSP tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento curando di assicurare l'equilibrio delle presenze e l'accesso a tutti i soggetti politici;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 22/06/CSP l'Autorità ha fatto propria, estendendola alle emittenti radiotelevisive nazionali private, la raccomandazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata nella seduta dell'11 marzo 2003 nella quale è previsto, in particolare, che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio e che i direttori di testata, inoltre, devono

orientare la loro attività *“al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni [omissis]”*;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali prevedendo che nei periodi non interessati da campagne elettorali la valutazione del rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio sia effettuata d'ufficio trimestralmente;

CONSIDERATA la diversità ontologica tra i programmi appartenenti all'area dell'informazione e quelli di comunicazione politica, differenza riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 155/2002 e ribadita dal giudice amministrativo, TAR del Lazio – Sezione Terza Ter, con le ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo 2010 e le successive e definitive sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010 nelle quali è stato ritenuto non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per i secondi;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO in particolare che il rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici nell'accesso all'informazione deve essere valutato anche con riferimento al grado di rappresentanza parlamentare vantato dai soggetti medesimi: pertanto, tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica di ciascuna testata e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, il rispetto della parità di trattamento deve essere valutato con riferimento a situazioni omologhe;

CONSIDERATO che i telegiornali, in quanto strettamente correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, si caratterizzano per l'esposizione generale delle principali notizie relative all'attualità, anche con l'intervento di soggetti politici;

CONSIDERATO che con la delibera n. 474/13/CONS l'Autorità, all'esito dell'esame dei dati di monitoraggio relativi al trimestre successivo alla conclusione della campagna elettorale per le elezioni politiche (marzo-maggio 2013), rilevata l'alterazione del principio della parità di trattamento tra forze politiche omologhe in ragione della presenza di squilibri nei tempi fruiti da talune forze politiche nel periodo

considerato, ha richiamato la società La7 srl ad assicurare nel trimestre successivo alla notifica del provvedimento (agosto-ottobre 2013) il più rigoroso ed effettivo equilibrio tra i soggetti politici nei telegiornali della testata TgLa7 diffusi dai canali La7 e La7d;

RILEVATO pertanto che il trimestre marzo-maggio 2013, cui in parte si rivolgono le doglianze dell'esponente, ha già costituito oggetto di valutazione da parte dell'Autorità che, proprio all'esito dell'esame dei relativi dati di monitoraggio, ha adottato il citato provvedimento di richiamo, riservandosi di valutarne l'ottemperanza con riferimento al trimestre agosto-ottobre 2013;

RITENUTO di valutare le ulteriori doglianze rivolte dal soggetto politico esponente alla società La7 srl nell'ambito della verifica di ottemperanza al richiamo impartito con la delibera n. 474/13/CONS;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia srl per il trimestre agosto-ottobre 2013, dai quali è emerso quanto segue, con specifico riferimento al tempo di parola fruito in tutte le edizioni dei notiziari della testata TgLA7 diffusi dal canale La7:

- a) agosto 2013: il PD ha fruito di un tempo pari al 23,03% del tempo complessivo fruito da soggetti politici e istituzionali, il PDL pari al 32,95%, mentre Centro Democratico non ha fruito di alcun tempo;
- b) settembre 2013: il PD ha fruito di un tempo pari al 30,81%, il PDL pari al 15,43%, mentre Centro Democratico non ha fruito di alcun tempo;
- c) ottobre 2013: il PD ha fruito di un tempo pari al 17,25%, il PDL pari al 25,54%, mentre Centro Democratico non ha fruito di alcun tempo;

RILEVATO che nel periodo considerato l'esponente ha fruito nei medesimi notiziari di un tempo di notizia pari a 12 secondi (equivalente allo 0,01% del totale del tempo di notizia);

CONSIDERATO che il Centro Democratico, all'esito delle più elezioni politiche, è presente al Parlamento nazionale con una componente di cinque deputati all'interno del Gruppo Misto presso la Camera dei Deputati e che l'on. Vincenzo Iovine, pur avendo aderito all'associazione esponente nel gennaio 2013, è stato eletto eurodeputato con la lista Italia dei Valori e attualmente compare sul sito del Parlamento Europeo in qualità di esponente del Partito Democratico;

CONSIDERATO che l'esposto investe un periodo non interessato da consultazioni elettorali nazionali;

RILEVATA all'esito dell'esame dei dati di monitoraggio sopra riportati la presenza di criticità quanto alla presenza del soggetto politico esponente il quale,

sebbene nell'esposto non abbia individuato le ragioni della pretesa violazione o comunque le iniziative di attualità politico-istituzionale che ne avrebbero imposto la presenza ai fini della formazione di una opinione pubblica consapevole, ha fruito di tempi di parola e di notizia molto esigui nel periodo considerato;

PRESO ATTO che la testata segnalata, dopo la ricezione dell'esposto, ha manifestato la propria intenzione di adeguarsi agli obblighi di legge dando spazio al soggetto esponente e che, tuttavia, solo il 13 novembre 2013 e in replica il 14 novembre La7 ha ospitato nel programma "Coffe break" l'on. Bruno Tabacchi il quale ha beneficiato di un tempo di parola totale pari a 25 minuti e 22 secondi;

RITENUTO pertanto, di dover rivolgere un richiamo alla società LA7 srl affinché prosegua l'azione di riequilibrio avviata con ritardo al fine di assicurare nei notiziari della testata TgLa7 una effettiva parità di trattamento tra forze politiche omologhe nel rispetto dei principi di obiettività, completezza, imparzialità ed equità stabiliti;

CONSIDERATO che, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei notiziari della testata TgLa7 diffusi dal canale La7, e nel caso siano rilevati squilibri, adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

RICHIAMA

la Società La7 srl ad assicurare nei telegiornali della testata TgLa7 diffusi da La7 una effettiva parità di trattamento tra forze politiche omologhe nel rispetto dei principi di obiettività, completezza, imparzialità ed equità nei sensi di cui in motivazione.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata TgLa7 e nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla società LA7 srl e all'Associazione politica Centro Democratico in persona dei segnalanti.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani